Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0343(NLE)

8.6.2026

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(05312/2026 – C10-0077/2026 – 2025/0343(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jaroslav Bžoch

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(05312/2026 – C10-0077/2026 – 2025/0343(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (05312/2026),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (05316/2026),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 16, paragrafo 2 e 87, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0077/2026),

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

MOTIVAZIONE

La proposta di decisione del Consiglio mira ad approvare l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* - PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ("accordo").

La Svizzera e gli Stati membri dell'UE che sono parti contraenti della convenzione di Schengen hanno la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza interna in uno spazio comune senza controlli alle frontiere interne, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti. I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni fornite dai passeggeri, raccolte dai vettori aerei durante la procedura di prenotazione e di check-in del volo e conservate nei loro sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze a fini commerciali. Gli accordi esistenti con i paesi terzi sul trattamento dei dati PNR hanno dimostrato la propria potenzialità di rafforzamento della sicurezza dello spazio Schengen. Tali accordi migliorano la prevenzione e l'accertamento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, tra cui il traffico di stupefacenti, armi ed esseri umani, alle frontiere esterne dell'UE, e forniscono agli Stati membri un approccio basato sui dati e sul rischio da utilizzare all'interno dello spazio Schengen come misura compensativa per l'assenza di controlli alle frontiere interne.

Sebbene la Svizzera non sia considerata un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, "RGPD"), il quadro normativo stabilito in tale regolamento non si applica al trattamento dei dati personali, tra cui i dati PNR, da parte delle autorità di contrasto svizzere a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Allo stesso tempo, la Svizzera è vincolata dagli atti dell'Unione che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Poiché tuttavia la direttiva (UE) 2016/680 ("direttiva PNR") non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera partecipa all'attuazione di tale atto giuridico.

Nell'ambito del quadro attuale, la Svizzera non può ricevere né trattare legalmente i dati PNR relativi ai voli operati da vettori aerei tra l'Unione e la Svizzera. Pertanto, il 6 settembre 2023 la Commissione ha raccomandato l'avvio di negoziati in vista dell'accordo. Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha dato la sua autorizzazione e i negoziati hanno avuto inizio il 21 marzo 2024. Il 7 ottobre 2025 i negoziati si sono formalmente conclusi e l'accordo è stato adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026. L'accordo è stato firmato il 5 marzo 2026 da Magnus Brunner, commissario per gli Affari interni e la migrazione, e da Beat Jans, capo del dipartimento federale svizzero di Giustizia e polizia.

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di colmare la lacuna esistente in materia di sicurezza nello spazio Schengen e permettere così ai vettori di trasferire i dati PNR dall'Unione alla Svizzera e viceversa. Tuttavia, il trasferimento e il trattamento dei dati personali, tra cui i dati PNR, richiedono limitazioni rigorose e garanzie efficaci. Secondo il parere 30/2025 del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2025, le disposizioni dell'accordo che disciplinano il trasferimento e il trattamento dei dati PNR si sono dimostrate soddisfacenti. A tal proposito, il 2 giugno 2026 la Commissione ha informato i relatori, confermando che l'accordo fissa standard elevati non solo in materia di sicurezza, ma anche di protezione della vita privata e dei dati.

Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare il testo della proposta di decisione del Consiglio.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).